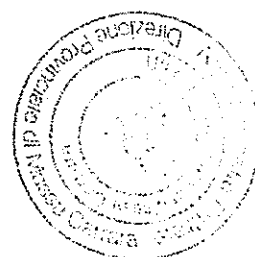


STATUTO

GIUBBE VERDI COMPAGNIA APUANE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

lo statuto risulta composto da n. 18 articoli e n. 9 pagine



STATUTO
GIUBBE VERDI COMPAGNIA APUANE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

L'Associazione "**Giubbe Verdi Compagnia Apuane**" Organizzazione di Volontariato si ispira ai principi ed alle finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale, di protezione ambientale e civile, ha piena autonomia finanziaria e patrimoniale in quanto organismo giuridicamente ed amministrativamente autonomo.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

E' un Associazione di volontariato con finalità culturali, sportive, educative, ricreative, assistenziali e di volontariato e riconosce la sovranità dei suoi Soci.

Agisce prevalentemente con l'impiego del Cavallo nella protezione Ambientale e Civile, per la tutela dei Diritti Civili, con finalità di solidarietà.

Art. 3 – SEDE

La Sede legale dell'Associazione "Giubbe Verdi Compagnia Apuane" è sita in Via Castagnola di sotto n°29 – 54100 Massa (MS) .

La Sede operativa è sita in Via Castagnola di sotto n°29 – 54100 Massa (MS).

Le sedi, legale ed operativa, possono essere variate con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – SCOPI

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare persegue finalità di conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e del patrimonio faunistico, dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale, di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza alle persone in disagio sia fisico che psicologico e nonché finalità di protezione civile, .
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, a cavallo e non, sono:

- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ;
- d. protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- la diffusione e l'utilizzo del cavallo;
- la formazione personale e professionale dei propri Soci e di altri soggetti interessati;
- la promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare la valorizzazione dei beni ambientali e culturali con assunzione di qualifiche e funzioni derivanti dalle leggi regionali e provinciali che regolano la materia;
- svolgere attività di protezione ambientale e protezione civile affiancando il Corpo Forestale regionale, Comunità Montane, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri, ricercare e soccorrere persone disperse, anche con l'ausilio del cavallo.
- promuovere il volontariato come crescita individuale della persona e della collettività;
- esercitare ogni attività connessa all'equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, il turismo e l'agriturismo, gli sport equestri, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni e con Federazioni Sportive riconosciute, garantendo comunque la sua autonomia;
- organizzare lezioni, visite, escursioni per gli studenti, al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura, degli animali, con preciso riferimento al cavallo;
- svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree protette e non, salvaguardia e tutela degli animali;
- stabilire cooperazioni progettuali di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- organizzare manifestazioni a scopo divulgativo, culturale e benefico.
- svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione in collaborazione e/o con l'ausilio di nuclei Guardie eco-zoofile, zoofile, ittico venatorie e guardie ecologiche secondo quanto previsto dalle norme in materia ambientale ed a tutela degli animali d'affezione (legge 189/2004) e salvaguardia delle aree protette.
- l'esercizio di ogni attività connessa all'equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, gli sport equestri anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni e Federazioni Sportive riconosciute, garantendo la propria autonomia;
- stabilire rapporti di collaborazione e convenzioni con organizzazioni sportive, ricreative e culturali;
- l'assistenza ai portatori di handicap sia fisici che psichici ed il sostegno alle famiglie degli stessi, con particolare riferimento alla riabilitazione psicomotoria con l'uso del cavallo;
- la collaborazione con enti pubblici e istituzioni nella gestione della sicurezza in manifestazioni pubbliche;

Per il raggiungimento dei propri scopi Sociali può:

- acquisire e gestire direttamente o tramite le sue organizzazioni periferiche strutture, aree e impianti per le attività culturali e per la pratica dell'equitazione, in proprietà o in affidamento da Enti pubblici o privati;
- svolgere attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei fini sopra esposti.

L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 5 – SOCI

Il Socio, senza distinzione di razza, sesso, religione, cittadinanza, è colui che prestando la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione e



contribuisce a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge di raggiungere ed espressi nel presente Statuto.

Non deve aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Possono iscriversi all'associazione anche soggetti minorenni che abbiano compiuto almeno 14 anni di età, con l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o di chi ne fa le veci. Essi possono partecipare a tutte le attività dell'associazione ad esclusione di quelle in cui le norme del testo unico sicurezza (legge 81 del 2008) non lo permettano e non possono godere del diritto di voto fino al raggiungimento della maggiore età.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni trenta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

I Soci che compongono l'Associazione sono:

Volontari Operativi: sono Soci Volontari Operativi tutti coloro che prestano gratuitamente la propria opera al fine di conseguire gli scopi sociali con le limitazioni previste nel precedente comma per i soci minorenni.

Sostenitori: sono Soci non operativi che, condividendo gli scopi dell'Associazione contribuiscono al sostentamento della stessa.

Benemeriti: sono Soci che per la loro posizione sociale si prodigano con impegno a beneficio dell'Associazione e vengono riconosciuti tali per i loro meriti dal Consiglio Direttivo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo, con la riserva di un ragionevole numero di cariche elettive a componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'equilibrio di genere.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità del pagamento della quota associativa annuale, per radiazione definitiva.

Il socio che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi come danni morali e materiali arrecati all'Associazione o per attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è chiamata a ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni Socio ha diritto:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione rispettandone le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento interno;
- esprimere nelle sedi deputate ai vari livelli il proprio voto per la scelta degli Organi dell'Associazione nonché per l'approvazione e la modifica dello Statuto. I Soci con diritto di voto non possono esprimere più di un voto (art. 2532 del Codice Civile);
- candidarsi alle cariche Associative a condizione di essere in regola con il pagamento delle quote Sociali e di aver compiuto 18 anni;
- avere la trasmissibilità delle quote Sociali o di eventuali rimborsi agli eredi in caso di morte;
- aderire ad altre Associazioni purché le stesse non ledano i diritti e gli interessi dell'Associazione, e purché gli scopi Sociali non siano in netto contrasto o tanto simili da poter ingenerare confusione circa l'operato del Socio;
- avere il rimborso delle spese vive sostenute e documentate in misura preventivamente decisa dagli organi sociali competenti.

Ogni Socio ha il dovere di:

- comportarsi in modo corretto nel pieno rispetto del presente Statuto;
- rispettare i regolamenti interni e ogni altra norma emanata dagli Organi direttivi dell'Associazione;
- indossare l'uniforme in perfetto ordine, curandone lo stato di conservazione.
- avere spirito di solidarietà in linea con i principi dell'Associazione;
- corrispondere regolarmente la quota Associativa entro i termini stabiliti;
- risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell'ambito dell'Associazione attraverso i propri Organi interni.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono costituiti da:

ASSEMBLEA ORDINARIA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE

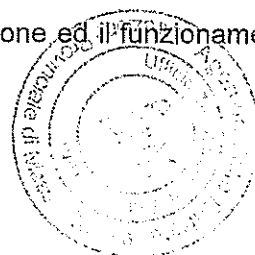
ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

Art. 8 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente, entro il 31 marzo di ogni anno Sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- b) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;



- f) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nei limiti ex lege consentiti;
- g) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di (due deleghe)

Art. 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta motivata da almeno un decimo dei soci iscritti.

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, incluso il singolo associato, e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni aderente non può avere più di (due deleghe)

Le convocazioni delle Assemblee devono avvenire con comunicazione scritta o via mail da inviarsi a tutti i Soci almeno 8 giorni prima della data fissata con avviso contenente il luogo la data e l'ora e gli argomenti da trattare.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di quattro anni. Il Consiglio, almeno per un terzo, sarà composto da soci di sesso femminile.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci o qualora non abbia provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) volte all'anno, ne presiede le riunioni e ne firma le deliberazioni.

La ricorrente mancata convocazione del Consiglio Direttivo è considerata inadempienza Sociale.

Il Presidente firma il bilancio annuale da presentare ai Soci in Assemblea e firma i mandati di pagamento.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando è necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica, nella prima sessione utile, del Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente— delle quali prende atto il Consiglio Direttivo — il Presidente continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto e deve convocare l'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni.

Le elezioni dovranno svolgersi entro i 30 (trenta) giorni successivi.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente o da un Socio più anziano di età che deve svolgere altresì gli adempimenti elettivi secondo le modalità di cui al comma precedente.



Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO (Collegio dei Probiviri)

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge, e si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma II del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è deputato anche il controllo contabile.

Art. 13 - CARICHE NOMINALI

Comitato tecnico: il Comitato Tecnico è costituito da almeno tre soci ed al suo interno sarà nominato un coordinatore, detto Direttore Tecnico.

Il Comitato Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i soci, in base alle qualità professionali, alle attitudini e all'esperienza in materia di equitazione, ecologia, ambiente, protezione civile, cartografia, organizzazione nel campo del turismo equestre o abbiano partecipato a corsi specifici.

I componenti del Comitato Tecnico, avranno automaticamente la carica di Istruttori Tecnici.

Gli Istruttori Tecnici, avranno il compito di istruire i soci ed aspiranti soci, con corsi di formazione, pratici e teorici a vari livelli, inoltre avranno il compito di controllare la corretta organizzazione di raduni, trekking, manifestazioni.

Segretario Amministrativo: è nominato dal Consiglio Direttivo, gestisce i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo.

Partecipa, senza diritto di voto, a tutti i Consigli, ha compiti esecutivi ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

- curare l'aspetto amministrativo-contabile dell'Associazione;
- gestire i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo;
- redigere i verbali nelle riunioni del Consiglio Direttivo;
- curare la corrispondenza del Consiglio Direttivo;
- illustrare le relazioni finanziarie consuntive e tecnico-morali;
- incassare le quote Sociali annuali pagate dai Soci

Raccoglie tutte le richieste di autorizzazione (per attività straordinarie, manifestazioni ecc.) da sottoporre alla firma del Presidente.

Il Segretario Amministrativo è il materiale esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile, in materia organizzativa, di tutte le funzioni a ciò necessarie.

La sua carica non è in contrasto con altri incarichi.

Art. 14 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA AMMINISTRAZIONE ENTRATE E PATRIMONIO

L'Associazione ha piena autonomia finanziaria e patrimoniale in quanto organismo giuridicamente ed amministrativamente autonomo.

Amministrazione: Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex legge previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Entrate:

- quote associative;
- esercizio delle attività diverse, secondarie e strumentali;
- rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale previste;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del dlgs 117/17;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs. 117/2017;

Patrimonio:

Il patrimonio dell'Associazione si compone di beni immobili e di beni mobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

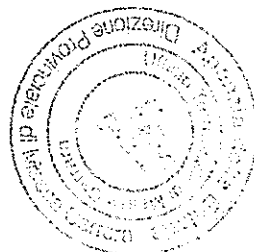
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 15 - SCIoglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, secondo quanto previsto dall'art.9 del Dlgs.117/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altre Organizzazioni di volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea.



Art. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Art. 17 - SANZIONI DISCIPLINARI

E' passibile di sanzioni disciplinari il socio il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l'Associazione e configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.

L'attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata, di un qualsiasi Organo o da qualsiasi Socio che se ne assume la responsabilità, all'Organo di Controllo.

Art. 18 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEI SOCI

I volontari dell'associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

